

REV	DATA	Motivo revisione	EMESSA	VERIFICATA	APPROVATA
00	6/12/2023	PRIMA EMISSIONE			

PREMESSA	2
1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	2
2. DEFINIZIONI	2
3. OGGETTO	3
4. CONDIZIONI PER LA SEGNALAZIONE	4
5. PROVENIENZA DELLE SEGNALAZIONI	4
6. PROCEDURA PER L'EFFETTUAZIONE DELLE SEGNALAZIONI INTERNE	5
7. GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE	6
8. VERIFICA DELLA FONDATEZZA DELLA SEGNALAZIONE	7
9. CONDIZIONI PER L'EFFETTUAZIONE DELLA PROCEDURA ESTERNA	8
10. CONDIZIONI PER L'EFFETTUAZIONE DELLA SEGNALAZIONE PUBBLICA	8
11. DENUNCIA ALL'AUTORITÀ GIURISDIZIONALE	8
12. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA SULL'IDENTITÀ DEL SEGNALANTE E SOTTRAZIONE AL DIRITTO DI ACCESSO DELLA SEGNALAZIONE	9
13. RESPONSABILITÀ DEL SEGNALANTE	9
14. SEGNALAZIONI ANONIME	9
15. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. RISERVATEZZA	9

Premessa

La Società 2HIGH S.r.l. (di seguito “Società”) adotta la presente procedura in materia di segnalazioni (di seguito “Procedura”), in adempimento a quanto disposto dal D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, attuativo della Direttiva europea 1937/2019, c.d. Decreto Whistleblowing (di seguito “Decreto”).

1. Scopo e campo di applicazione

Lo scopo della Procedura, così come previsto dal D.lgs. 24/2023, è:

- definire i principi le regole e le modalità operative per la gestione delle segnalazioni “Whistleblowing” (di seguito “Segnalazioni” o “Segnalazione”) di condotte illecite o irregolarità (attuali o presunte sulla base di motivi ragionevoli), quali ad esempio la violazione del:
 - o Codice Etico;
 - o Modello di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs. 231/01;
 - o Regolamenti, Direttive e Procedure interne adottate dalla Società;
 - o Normative di natura civile e penale applicabili alla Società;
- stabilire i confini rispetto ai ruoli e le responsabilità dei soggetti chiamati alla gestione delle Segnalazioni, come esplicitamente richiamate nel Decreto, oltreché tutelare il soggetto Segnalante.

La Procedura si applica a tutte le Segnalazioni.

2. Definizioni

La Procedura utilizza le seguenti definizioni/acronimi:

- *Whistleblower o Segnalante*: termine che indica la persona fisica che effettua la Segnalazione o la Divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell’ambito del proprio contesto lavorativo. La finalità della Segnalazione deve essere quella di far emergere e prevenire i rischi e le situazioni pregiudizievoli per l’ente di appartenenza e quella di rispettare l’interesse pubblico collettivo;
- *Segnalazione*: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni;
- *Segnalazione interna*: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di Segnalazione interna di cui all’articolo 4 ex D.lgs. 24/2023;
- *Segnalazione esterna*: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di Segnalazione esterna di cui all’articolo 7 ex D.lgs. 24/2023;
- *Divulgazione pubblica o divulgare pubblicamente*: rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;
- *Facilitatore*: una persona fisica che assiste un Segnalante nel processo di Segnalazione, operante all’interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- *Contesto Lavorativo*: le attività lavorative o professionali, presenti o passate, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di Segnalazione o di divulgazione pubblica all’Autorità Giudiziaria o Contabile;
- *Persona segnalata o Segnalato o Persona coinvolta*: la persona fisica o giuridica menzionata nella Segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente;

- *Responsabile delle segnalazioni/Gestore*: figura/comitato incaricato formalmente dal Consiglio di Amministrazione di ricevere e gestire la Segnalazione interna;
- *Ritorsione*: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della Segnalazione, della denuncia all’Autorità Giudiziaria o Contabile, o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare al Segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto;
- *Seguito o Follow-up*: insieme delle azioni intraprese nell’ambito della gestione del canale di Segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l’esito delle analisi e le eventuali azioni da adottate;
- *Riscontro*: comunicazione al Segnalante di informazioni relative al seguito o al follow-up che viene dato o che si intende dare alla Segnalazione;
- *Istruttoria*: ogni attività svolta dal *Responsabile delle segnalazioni/Gestore* ritenuta opportuna, inclusa l’audizione personale del Segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza.

3. Oggetto

L’art. 2 del D.lgs. 24/2023 chiarisce che per violazioni si intendono comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato e che consistono in:

- 1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);
- 2) condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);
- 3) illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali indicati nell’allegato al D.lgs 24/2023 ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell’Unione europea indicati nell’allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell’allegato al D. lgs 24/2023, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- 4) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione di cui all’articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell’Unione europea;
- 5) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all’articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell’Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l’oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- 6) atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5).

Ancora, possono costituire oggetto di Segnalazione le azioni poste in essere in violazione del Codice Etico e delle procedure interne che disciplinano le attività della Società.

	Linee Guida Whistleblowing	
		Rev.0 del 6/12/2023
		Pagina 4/13

Il D.lgs. 24/2023 disciplina, inoltre, cosa non può essere oggetto di Segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia:

- Le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del Segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate.
- Le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al D.lgs. 24/2023 ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al D.lgs. 24/2023.
- Le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione Europea.

Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili o denunciabili le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio).

4. Condizioni per la Segnalazione

La Procedura disciplina, come indicato dalla normativa, le Segnalazioni di illeciti e violazioni commessi o che potrebbero essere commessi sulla base di elementi concreti:

- nell'ambito del rapporto di lavoro (con tale indicazione intendendosi anche altri rapporti giuridici diversi da quelli di lavoro in senso stretto);
- quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

5. Provenienza delle Segnalazioni

La Procedura, in ottemperanza al D.lgs. 24/2023, disciplina le Segnalazioni provenienti da:

- lavoratori subordinati, ivi compresi i lavoratori che svolgono:
 - ✓ l'attività a tempo parziale, intermittente, a tempo determinato, di somministrazione, di apprendistato, di lavoro accessorio (il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal D.lgs. n. 81/2015);
 - ✓ prestazioni occasionali (ai sensi dell'art. 54-bis del D.L. n. 50/2017, conv. dalla Legge n. 96/2017);
- lavoratori autonomi
 - ✓ con contratto d'opera (art. 2222 c.c.);
 - ✓ con rapporto di collaborazione (di cui all'art. 409 c.p.c.), come i rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato;
 - ✓ con rapporto di collaborazione che si concreta in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente;

- collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore della Società;
- liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso la Società;
- volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso la Società;
- gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso la Società;
- persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza.

Le misure di protezione previste dal Capo III del D.lgs. 24/2023 si applicano anche:

a) ai facilitatori;

b) alle persone del medesimo contesto lavorativo del Segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'Autorità Giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;

c) ai colleghi di lavoro del Segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità Giudiziaria o Contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;

d) gli enti di proprietà di chi segnala, denuncia o effettua una divulgazione pubblica o per i quali dette persone lavorano e gli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo di tali soggetti;

e) enti presso i quali il Segnalante, denunciante o chi effettua una divulgazione pubblica lavorano;

f) enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del Segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica.

6. Procedura per l'effettuazione delle Segnalazioni interne

La Segnalazione, a pena di inammissibilità, deve contenere:

1. i dati identificativi del *Whistleblower* nonché un recapito a cui comunicare i successivi aggiornamenti;
2. la descrizione chiara, completa e circostanziata dei fatti oggetto di Segnalazione;
3. le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della Segnalazione e, quindi, una descrizione dei fatti oggetto della Segnalazione specificando i dettagli relativi alle notizie circostanziali e ove presenti anche le modalità con cui si è venuto a conoscenza dei fatti oggetto della Segnalazione;
4. le generalità o gli altri elementi che consentano di identificare la Persona segnalata;
5. l'indicazione di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di Segnalazione;
6. l'indicazione di eventuali documenti che possano confermare la fondatezza di tali fatti;
7. ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.
8. la dichiarazione espressa di voler beneficiare delle tutele in materia whistleblowing, ad es. inserendo la dicitura "*riservata al gestore della Segnalazione*".

	<h2>Linee Guida Whistleblowing</h2>	
		Rev.0 del 6/12/2023
		Pagina 6/13

La Società ha optato per un canale interno di Segnalazione che prevede la possibilità che le Segnalazioni da parte del *Whistleblower* possano essere effettuate:

A. IN FORMA SCRITTA, INVIATA A MEZZO POSTA ORDINARIA:

“All’attenzione del Responsabile delle segnalazioni/Gestore” presso 2HIGH S.r.l., Viale A. De Gasperi, 40 Bologna.

È necessario che la Segnalazione venga redatta utilizzando tre buste chiuse, nelle modalità di seguito specificate.

La prima busta dovrà contenere i dati identificativi del Segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento.

La seconda dovrà contenere la Segnalazione.

Entrambe le buste dovranno poi essere inserite in una terza destinata al Responsabile delle segnalazioni /Gestore, che rechi all’esterno la dicitura “Riservata”.

La busta contenente i dati identificativi e quella contenente l’oggetto della Segnalazione devono essere separate tra loro per ragione di maggiore tutela del soggetto Segnalante.

B. IN FORMA ORALE:

- su richiesta del Segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole, previa fissazione di appuntamento da inviare all’indirizzo mail dedicato ODV (odv@2high.it).

Al momento della ricezione della Segnalazione orale, il Responsabile delle segnalazioni/ Gestore deve documentarla mediante resoconto dettagliato e il contenuto dev’essere controfirmato dal Segnalante, previa verifica ed eventuale rettifica ai fini dell’accettazione della Segnalazione. Del resoconto sottoscritto deve essere fornita copia al Segnalante.

Al Responsabile delle segnalazioni/Gestore sono attribuiti i poteri e sono assegnati i compiti descritti dalla presente procedura.

Qualora la Segnalazione interna sia presentata ad un soggetto diverso dal Responsabile delle segnalazioni /Gestore, la Segnalazione deve essere trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al Responsabile delle segnalazioni /Gestore.

Il Responsabile delle segnalazioni /Gestore deve rilasciare al Segnalante avviso di ricevimento della Segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione (come previsto dall’art. 5 co. 1 lett. a) del D. Lgs. 24/2023).

7. Gestione della Segnalazione

La Segnalazione sarà gestita esclusivamente, per i casi di ricezione di cui sopra, dal Responsabile delle segnalazioni /Gestore come previsto dall’art. 5 del D.lgs. 24/2023.

Il Responsabile delle segnalazioni /Gestore è stato individuato nell’Organismo di Vigilanza.

	<h2>Linee Guida Whistleblowing</h2>	
		Rev.0 del 6/12/2023
		Pagina 7/13

Il Responsabile delle segnalazioni /Gestore, in caso di ricezione di una Segnalazione:

1. verifica la legittimazione del Segnalante ad effettuare la Segnalazione;
2. rilascia al Segnalante il Riscontro alla Segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
3. mantiene le interlocuzioni con il Segnalante;
4. dà un corretto Seguito alle Segnalazioni ricevute;
5. fornisce un Riscontro al Segnalante entro tre mesi o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della Segnalazione;
6. mette a disposizione informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le Segnalazioni interne, nonché sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le Segnalazioni esterne. Le suddette informazioni sono esposte e rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro, nonché accessibili alle persone che pur non frequentando i luoghi di lavoro intrattengono un rapporto giuridico in una delle forme di cui all'articolo 3, commi 3 o 4. Se dotati di un proprio sito internet, i soggetti del settore pubblico e del settore privato pubblicano le informazioni di cui alla presente lettera anche in una sezione dedicata del suddetto sito.

In particolare, un corretto Seguito implica, in primo luogo, nel rispetto di tempistiche ragionevoli e della riservatezza dei dati, una valutazione sulla sussistenza dei requisiti essenziali della Segnalazione per valutarne l'ammissibilità e poter quindi accordare al Segnalante le tutele previste.

Con riferimento al Riscontro da effettuare entro il termine di tre mesi, si evidenzia che lo stesso può consistere nella comunicazione dell'archiviazione, nell'avvio di un'inchiesta interna ed eventualmente nelle relative risultanze, nei provvedimenti adottati per affrontare la questione sollevata, nel rinvio a un'Autorità competente per ulteriori indagini.

Tuttavia, occorre precisare che il medesimo Riscontro, da rendersi nel termine di tre mesi, può anche essere meramente interlocutorio, giacché possono essere comunicate le informazioni relative a tutte le attività sopra descritte che si intende intraprendere e lo stato di avanzamento dell'istruttoria. In tale ultimo caso, terminata l'istruttoria, gli esiti dovranno comunque essere comunicati al Segnalante.

8. Verifica della fondatezza della Segnalazione

La verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella Segnalazione è affidata al Responsabile delle segnalazioni / Gestore.

Se questi ritiene che la Segnalazione sia:

- relativa ad una semplice lamentela personale o che il fatto riportato è già stato oggetto di verifica, archivia la Segnalazione;
- eccessivamente generica, contatterà il Segnalante al fine di raccogliere altri elementi utili. Si procederà all'archiviazione nel caso in cui non siano forniti elementi ulteriori o quelli forniti non siano sufficienti.

Negli altri casi, il Responsabile delle segnalazioni/ Gestore procederà all'Istruttoria.

Il Segnalante è informato dell'archiviazione della Segnalazione o della sua presa in carico.

Il Responsabile delle segnalazioni/ Gestore può avvalersi del supporto e della collaborazione di altre funzioni interne ed esterne.

Qualora, all'esito della verifica, la Segnalazione risulti fondata, il Responsabile delle segnalazioni/Gestore si rivolgerà all'Amministratore Delegato, il quale in relazione alla natura della violazione, valuterà se presentare denuncia all'Autorità Giudiziaria competente e/o dare avvio al procedimento disciplinare.

9. Condizioni per l'effettuazione della procedura esterna

La persona Segnalante può effettuare una Segnalazione esterna all'ANAC (attraverso il sito stesso dell'ANAC: <https://www.anticorruzione.it>) se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni, previste dall'art. 6 del D.lgs. 24/2023:

- a) non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dal D.lgs. 24/2023;
- b) il Segnalante ha già effettuato una Segnalazione interna ai sensi del paragrafo 5 della presente procedura e la stessa non ha avuto seguito;
- c) il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una Segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa Segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- d) il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

10. Condizioni per l'effettuazione della Segnalazione pubblica

Il D.lgs. n. 24/2023 introduce un'ulteriore modalità di Segnalazione consistente nella divulgazione pubblica nel momento in cui ricorrono le medesime condizioni di cui al paragrafo 9 lettere da a) a d).

Con la divulgazione pubblica le informazioni sulle violazioni sono rese di pubblico dominio tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi di diffusione di massa in grado di raggiungere un numero elevato di persone, come ad esempio: *Facebook, twitter, youtube, instagram*, che costituiscono uno strumento rapido e interattivo di trasmissione.

La divulgazione pubblica delle violazioni deve avvenire nel rispetto delle condizioni poste dal Legislatore affinché poi il Segnalante possa beneficiare delle tutele riconosciute dal Decreto. Pertanto, la protezione sarà riconosciuta se al momento della divulgazione ricorra una delle condizioni previste dal D.lgs. 24/2023.

Nella divulgazione pubblica, ove il soggetto riveli volontariamente la propria identità, non viene in rilievo la tutela della riservatezza, ferme restando tutte le altre forme di protezione previste dal Decreto per il *whistleblower*. Laddove, invece, divulghi violazioni utilizzando, ad esempio, uno pseudonimo o un *nickname*, che comunque non ne consente l'identificazione, l'azienda tratterà la divulgazione alla stregua di una Segnalazione anonima e avrà cura di registrarla, ai fini della conservazione, per garantire al divulgatore, in caso di disvelamento successivo dell'identità dello stesso, le tutele previste se ha comunicato ritorsioni.

11. Denuncia all'Autorità giurisdizionale

Il D.lgs. 24/2023, in conformità alla precedente disciplina, riconosce ai soggetti tutelati anche la possibilità di valutare di rivolgersi alle Autorità nazionali competenti, giudiziarie e contabili, per inoltrare una denuncia di condotte illecite di cui questi siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

	<h2>Linee Guida Whistleblowing</h2>	
		Rev.0 del 6/12/2023
		Pagina 9/13

12. Obblighi di riservatezza sull'identità del Segnalante e sottrazione al diritto di accesso della Segnalazione

Ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale o dell'art. 2043 del codice civile e delle ipotesi in cui l'anonimato non è opponibile per legge, (es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo), l'identità del Segnalante viene protetta in ogni contesto successivo alla Segnalazione e non può essere rivelata senza il suo espresso consenso.

Il procedimento per la gestione della Segnalazione ha, quindi, come scopo precipuo quello di proteggere la riservatezza dell'identità del Segnalante in ogni fase (dalla ricezione alla gestione successiva), anche nei rapporti con i terzi cui l'amministrazione o la Società dovesse rivolgersi per le verifiche o per iniziative conseguenti alla Segnalazione.

La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

Nell'ambito del procedimento disciplinare derivante dalla Segnalazione, l'identità del Segnalante può essere rivelata all'Autorità disciplinare e al Segnalato solo nei casi in cui:

- vi sia il consenso espresso del Segnalante;
- la contestazione dell'addebito disciplinare risulti fondata, in tutto o in parte, sulla Segnalazione e la conoscenza dell'identità del Segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa del Segnalato, sempre che tale circostanza venga da quest'ultimo dedotta e comprovata in sede di audizione o mediante la presentazione di memorie difensive.

13. Responsabilità del Segnalante

La presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale, civile e, per i dipendenti, disciplinare del Segnalante nei casi di Segnalazione calunniosa o diffamatoria nelle ipotesi di cui al D.lgs. 24/2023.

14. Segnalazioni anonime

Le Segnalazioni da cui non è possibile ricavare l'identità del Segnalante sono considerate anonime. Le Segnalazioni anonime, ove circostanziate, sono equiparate a segnalazioni ordinarie e in tal caso considerate nei propri procedimenti di vigilanza "ordinari".

Se si ricevono Segnalazioni tramite il canale interno, il Responsabile delle segnalazioni/Gestore del trattamento considera le segnalazioni anonime alla stregua di segnalazioni ordinarie.

In ogni caso, il Segnalante o il denunciante anonimo, successivamente identificato, che ha comunicato di aver subito ritorsioni può beneficiare della tutela che il Decreto garantisce a fronte di misure ritorsive.

15. Trattamento dei dati personali. Riservatezza

Ogni trattamento dei dati personali verrà effettuato a norma del Regolamento (UE) 2016/679, del D.lgs. 30 giugno 2003, n.196 e degli artt.13 e 14 del Decreto; inoltre, l'inosservanza degli obblighi di riservatezza può comportare responsabilità disciplinari, salve le eventuali ulteriori responsabilità previste dalla legge.

	Linee Guida Whistleblowing	
		Rev.0 del 6/12/2023
		Pagina 10/13

L'informativa relativa al trattamento dei dati personali a seguito della Segnalazione è allegata alla presente procedura.

Le segnalazioni interne ed esterne e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della Segnalazione e comunque non oltre 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di Segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza e di protezione dei dati personali.

ALLEGATO 1 INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI SEGNALANTI

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EX ARTT. 13-14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA WHISTLEBLOWING

Con la presente informativa 2HIGH S.R.L. (di seguito la “Società”) intende fornire le indicazioni previste dagli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (o “*General Data Protection Regulation*” – “*GDPR*”), in merito al trattamento dei dati personali effettuati dalla Società nell’ambito della propria “Procedura Whistleblowing”, adottata in conformità al D.lgs. 10 marzo 2023 n. 24¹ e, segnatamente, di tutte le attività e adempimenti connessi al funzionamento del sistema aziendale per la gestione delle segnalazioni *whistleblowing*.

Le informazioni che seguono vengono rese ai soggetti “segnalanti” e a tutti gli altri soggetti potenzialmente “interessati”, quali, ad esempio, le persone indicate come possibili responsabili delle condotte illecite, eventuali soggetti “facilitatori” (come definiti dalla normativa di riferimento), nonché ogni altro soggetto a diverso titolo coinvolto nella “Procedura Whistleblowing”.

1. Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali è 2HIGH S.R.L., Viale A. De Gasperi 40132 – Bologna (BO).

2. Categorie di dati personali trattati e finalità di trattamento

Secondo l’impostazione della disciplina in oggetto, i dati personali potranno essere acquisiti dalla Società in quanto contenuti nelle segnalazioni *whistleblowing*, ovvero negli atti e documenti a queste allegati, pervenute alla stessa attraverso i canali previsti dalla suddetta Policy.

La ricezione e la gestione di tali segnalazioni potrà dare luogo, a seconda del loro contenuto, al trattamento delle seguenti categorie di dati personali:

- a) dati personali “comuni” di cui all’art. 4, punto 1, del GDPR, tra i quali, ad esempio, i dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita), i dati di contatto (numero telefonico fisso e/o mobile, indirizzo postale/e-mail), il ruolo/mansione lavorativa;
- b) dati personali “particolari” di cui all’art. 9 del GDPR, tra i quali, ad esempio, le informazioni relative a condizioni di salute, opinioni politiche, convinzioni religiose o filosofiche, orientamento sessuale o appartenenza sindacale;
- c) dati personali “giudiziari” di cui all’art. 10 del GDPR, relativi a condanne penali e reati, o a connesse misure di sicurezza.

Riguardo alle suddette categorie di dati personali, si rimarca l’importanza che le segnalazioni inoltrate risultino prive di informazioni manifestamente irrilevanti ai fini della disciplina di riferimento, invitando in particolare i soggetti segnalanti ad astenersi dall’utilizzare dati personali di natura “particolare” e “giudiziaria” se non ritenuti necessari ed imprescindibili ai fini delle stesse, in ottemperanza all’art. 5 del GDPR.

Le suddette informazioni verranno trattate dalla Società – Titolare del trattamento – secondo le disposizioni prescritte dal D.lgs. n. 24/2023 e, pertanto, in via generale, al fine di effettuare le necessarie attività **istruttorie** volte a verificare la fondatezza dei fatti oggetto di Segnalazione e l’adozione dei conseguenti provvedimenti.

¹ Decreto legislativo recante attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019.

Inoltre, i dati potranno essere utilizzati dal Titolare del trattamento per finalità connesse ad esigenze di difesa o accertamento di propri diritti nel contesto di procedimenti giudiziari, amministrativi o stragiudiziali e nell'ambito di contenziosi civili, amministrativi o penali sorti in relazione alla Segnalazione effettuata.

3. Basi giuridiche del trattamento dei dati personali

La base giuridica del trattamento dei dati personali è principalmente costituita dall'adempimento ad un obbligo legale a cui è soggetto il Titolare del trattamento – art. 6, par. 1, lett. c) del GDPR – che, in particolare, in forza della normativa sopra menzionata, è tenuto ad implementare e gestire canali informativi dedicati alla ricezione delle segnalazioni di condotte illecite lesive dell'integrità della Società e/o dell'interesse pubblico.

Nei casi contemplati dalla medesima disciplina potrà essere richiesto uno specifico e libero consenso al soggetto Segnalante – ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. a) del GDPR – e, segnatamente, laddove si ravveda la necessità di disvelarne l'identità, oppure qualora sia prevista la registrazione delle segnalazioni raccolte in forma orale, via telefono o tramite sistemi di messaggistica vocale, ovvero attraverso incontri diretti con il Responsabile della gestione delle segnalazioni.

Il trattamento di dati personali "particolari", eventualmente inclusi nelle segnalazioni, si fonda sull'assolvimento di obblighi e sull'esercizio di diritti specifici del Titolare del trattamento e dell'interessato in materia di diritto del lavoro, ai sensi dell'art. 9, par. 2, lett. b) del GDPR.

Quanto alla finalità di accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria, la relativa base giuridica del trattamento di dati personali è costituita dal legittimo interesse del Titolare in tal senso, di cui all'art. 6, par. 1, lett. f), del GDPR; per la medesima finalità, i trattamenti di dati personali di natura "particolare", se presenti, si fondano sull'art. 9, par. 2, lett. f) del GDPR.

4. Natura del conferimento dei dati personali

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio in quanto, conformemente alla "Procedura Whistleblowing" aziendale, non vengono prese in considerazione segnalazioni anonime, ovvero segnalazioni dalle quali non è possibile ricavare l'identità del Segnalante. I dati personali conferiti saranno trattati per gestire la Segnalazione secondo i limiti e con le garanzie di riservatezza imposti dalla normativa di riferimento.

5. Modalità di trattamento e periodo di conservazione dei dati personali

Il trattamento dei dati personali inclusi nelle segnalazioni inoltrate in conformità alla "Procedura Whistleblowing" verrà effettuato dai soggetti "incaricati-autorizzati" dalla Società e sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, di cui all'art. 5 del GDPR.

Il trattamento dei dati personali potrà essere effettuato in modalità analogiche e/o informatiche/telematiche, funzionali a memorizzarli, gestirli e trasmetterli, comunque in applicazione di adeguate misure, di tipo fisico, tecnico ed organizzativo, atte a garantire la loro sicurezza e la riservatezza in ogni fase della procedura, ivi compresa l'archiviazione della Segnalazione e dei relativi documenti - fatto salvo quanto previsto dall'art. 12 del D. lgs. n. 24/2023 - con particolare riferimento all'identità del Segnalante, delle persone coinvolte e/o comunque menzionate nelle segnalazioni, del contenuto delle stesse e relativa documentazione.

Le segnalazioni ricevute dalla Società, unitamente agli atti e documenti acclusi, verranno conservate per il tempo necessario alla gestione delle stesse e, in ogni caso, come prevede la normativa, per un periodo non eccedente cinque anni dalla data delle comunicazioni dei relativi esiti finali. Successivamente a tale termine, le segnalazioni verranno eliminate dal sistema.

Coerentemente con le indicazioni fornite al paragrafo 1, i dati personali inclusi nelle segnalazioni manifestamente irrilevanti ai fini delle stesse verranno immediatamente cancellati.

6. Ambiti di comunicazione e trasferimento dei dati personali

Oltre che dalle predette figure interne, specificatamente autorizzate dal Titolare, i dati personali raccolti potranno essere trattati, nell'ambito della "Procedura Whistleblowing" e nel perseguimento delle finalità indicate, anche dai seguenti soggetti terzi, formalmente designati quali Responsabili del trattamento qualora si rilevino le condizioni previste dall'art. 28 del GDPR:

- fornitori di servizi di consulenza ed assistenza nell'implementazione della "Procedura Whistleblowing";
- Società e professionisti IT relativamente all'applicazione di adeguate misure di sicurezza tecnico-informatiche e/o organizzative sulle informazioni processate dal sistema aziendale;
- membri dell'Organismo di Vigilanza.

Sussistendone gli estremi, i dati personali potranno essere trasmessi all'Autorità Giudiziaria e/o Organi di Polizia che ne facciano richiesta nel contesto di indagini giudiziarie.

I dati personali verranno trattati all'interno dello Spazio Economico Europeo (SEE) e conservati in server ivi ubicati. Tuttavia, qualora la "Procedura Whistleblowing" aziendale contempra l'utilizzo di piattaforme elettroniche per la ricezione e gestione delle segnalazioni, vi potrà essere la necessità per i soggetti providers extra UE di accedere ai dati per finalità strettamente correlate ai loro adempimenti contrattuali, afferenti alle imprescindibili attività di implementazione e manutenzione del sistema.

Il conseguente trasferimento di dati personali extra UE verrebbe comunque consentito solo in virtù della sussistenza delle condizioni e garanzie previste dagli artt. 44 e seguenti del GDPR, ad esempio, in presenza di una decisione della Commissione UE circa l'adeguatezza del livello di protezione dei dati del Paese destinatario.

In nessun caso i dati personali saranno oggetto di diffusione.

7. Diritti dell'interessato

Ciascun soggetto interessato ha il diritto di esercitare i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del GDPR, al fine di ottenere dal Titolare del trattamento, ad esempio, l'accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda, ferma restando la possibilità, in mancanza di soddisfacente riscontro, di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Per l'esercizio di tali diritti, è necessario inoltrare specifica richiesta in forma libera al seguente recapito del Titolare: 2High srl, Viale A. De Gasperi 40132 – Bologna (BO), ovvero trasmettere al medesimo indirizzo il modulo disponibile sul sito *web* dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Al riguardo, si informa che i predetti diritti in capo agli interessati al trattamento di dati personali potranno venire limitati ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2-*undecies* del D. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice *privacy*", come modificato dal D. lgs. n. 101/2018), per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, qualora dal loro esercizio possa derivare un pregiudizio concreto ed effettivo alla riservatezza dell'identità dei soggetti segnalanti.

In tali fattispecie, gli interessati avranno comunque facoltà di rivolgersi all'Autorità Garante affinché quest'ultima valuti se ricorrono i presupposti per agire con le modalità previste dall'articolo 160 del D. lgs. n. 196/2003.